



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

19.07.2017

N. 289

Antiriciclaggio: nuovi obblighi del cliente

A cura di Nicola Perna

Categoria: Antiriciclaggio
Sottocategoria: Varie

Tavola sintottica

Adempimento

- La normativa in materia di prevenzione del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tra i soggetti obbligati (non più "destinatari") vi è anche la categoria dei Professionisti che comprende, sia in forma individuale, associata o societaria, i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro così come ogni altro soggetto che rende servizi in materia di contabilità e tributi, ivi comprese le associazioni di categoria, CAF e patronati, nonché i notai e gli avvocati.

Novità

- Modifiche al processo di adeguata verifica della clientela ed in particolare:
- alla dichiarazione fornita al soggetto obbligato dal cliente (ai sensi dell'art. 22 anziché art. 21);
 - all'individuazione della titolarità effettiva del cliente;
 - alla definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP).

Tra le novità di impatto sull'operatività dei professionisti previste nel D.Lgs. 90/2017 occorre evidenziare le procedure di immediata attuazione per i nuovi clienti e per quelli già in essere che, dal 04/04/2017 – entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo -, hanno modificato il loro profilo di rischio.

Il Dlgs. 90/2017, attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104), vigente da 4/7/2017, ha apportato modifiche significative agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti.

Tra queste è bene evidenziare quelle che impattano sin da subito sull'operatività del Professionista, in special modo l'acquisizione della dichiarazione del cliente contenente, oltre che i suoi dati anagrafici e quelli del/i titolare/i effettivo/i, informazioni circa lo scopo e la natura del rapporto o della prestazione richiesta.

I. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Legislatore ha ritenuto opportuno che i clienti, diversi dalle persone fisiche, rilascino una dichiarazione ove siano presenti tutte le informazioni necessarie al soggetto obbligato per svolgere una corretta adeguata verifica della clientela, ivi comprese quelle sulla titolarità effettiva da acquisire con le modalità descritte all'articolo 21 del dlgs.90/2017. Apportando le modifiche agli obblighi del cliente (previsti ora **all'art. 22** del Dlgs. 231/2007 anziché all'art. 21) ne ha ampliato, di fatto, anche le responsabilità.

Il D.Lgs. 231/2007, fino al 03/07/2017, prevedeva, all'art. 21 (Obblighi del Cliente) che:

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente Decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, ***i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.***

Dal 04/07/2017 tali obblighi sono stati modificati e così individuati:

1. I ***clienti*** forniscono per iscritto, ***sotto la propria responsabilità***, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente Decreto, ***le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano***, per un periodo non inferiore a

cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate **sulla propria titolarità effettiva** e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile, **sono acquisite, a cura degli amministratori**, sulla base di quanto risultante dalle **scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci**, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'Ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. **Qualora permangano dubbi** in ordine alla titolarità effettiva, **le informazioni sono acquisite**, a cura degli amministratori, **a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci** rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'Ente. **L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio** nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero **l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente** rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano **l'impugnabilità**, a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del Codice Civile.
4. **Le informazioni** di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, **sono acquisite dal fondatore**, ove in vita **ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'Ente**, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. **I fiduciari di trust espressi**, disciplinati ai sensi della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, **ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust**, per tali intendendosi quelle relative **all'identità del fondatore**, del **fiduciario** o dei **fiduciari**, del **guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario**, ove esistenti, dei **beneficiari** o **classe di beneficiari** e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi **conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni** dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

II. IL TITOLARE EFFETTIVO

(Art. 21 - Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

Anche l'identificazione della titolarità effettiva ha subito importanti variazioni tra cui va segnalata, al comma 4, la novità che, nel caso in cui ci si trovasse di fronte all'impossibilità individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**

Quindi, a differenza di quanto poteva accadere prima dell'entrata in vigore del dlgs.90/2017 (ad esempio nel caso di cooperative con più soci aventi quote inferiori o pari al 25%), per i clienti diversi da persona fisica dovrà essere SEMPRE individuata la titolarità effettiva.

III. NUOVA DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Il D.Lgs. 90/2017 ha fatto sue le indicazioni presenti nel documento **"Guidance: Politically exposed persons (recommendations 12 and 22)** pubblicato dal **FATF-GAFI il 27 giugno 2013** ampliando il perimetro delle PEP (art. 1, co. 2, lett. dd), che, dal 04/07/2017, comprendono ora anche figure residenti in Italia (in precedenza la definizione riguardava solo le figure residenti all'estero), nonché i loro **familiari** e coloro **"che intrattengono con le PEP notoriamente stretti legami"**.

Elenco delle figure individuate come PEP all'art. 1, co. 2, lett. dd):

- | |
|--|
| ↳ Presidente della Repubblica; |
| ↳ Presidente del Consiglio; |
| ↳ Ministro; |
| ↳ Vice-Ministro; |
| ↳ Sottosegretario; |
| ↳ Presidente di Regione; |
| ↳ Assessore regionale; |
| ↳ Sindaco di capoluogo di Provincia o Città metropolitana; |
| ↳ Sindaco di Comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; |
| ↳ Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; |
| ↳ Deputato, Senatore, Parlamentare europeo, Consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; |
| ↳ Giudice della Corte Costituzionale; |

- ↘ Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti;
- ↘ Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- ↘ Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ↘ Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri;
- ↘ Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- ↘ Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di Provincia e Città metropolitane e da Comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- ↘ Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri Enti del servizio sanitario nazionale;
- ↘ Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

NUOVE PROCEDURE DI STUDIO DAL 04/07/2017

Quali sono le modifiche da apportare alle procedure sinora utilizzate all'interno dello studio alla luce di quanto sopra esposto?

Le modifiche riguardano, da subito, **la modulistica** che il Professionista deve utilizzare al fine dell'effettuazione dell'adeguata verifica della clientela. Va quindi modificata:

- la dichiarazione fornita al soggetto obbligato dal cliente (ai sensi dell'art. 22 anziché art. 21);
- l'individuazione della titolarità effettiva del cliente;
- la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP).

Dal **04/07/2017**, quindi, per tutti i nuovi clienti e per quelli che hanno modificato il loro profilo di rischio, occorre procedere come da schema sotto riportato.

MODIFICA DEL MODULO "DICHIARAZIONE DEL CLIENTE"

1. Aggiornare i riferimenti presenti nella dichiarazione rilasciata dal cliente in fase di adeguata verifica riguardo ai suoi dati e a quelli del titolare effettivo

(art. 22 anziché art. 21).



2. Il cliente deve poter dichiarare sotto la sua responsabilità che, essendo nell'impossibilità di individuare la titolarità effettiva la stessa coincide con la persona fisica o con le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società (art. 20 comma 4)



3. Procedere alla valutazione del rischio secondo i nuovi criteri (Artt. 15-16).

4. Porre attenzione alla nuova definizione di PEP, che include anche figure residenti in Italia.



COMPLETAMENTO DELL'ADEGUATA
VERIFICA DELLA CLIENTELA

(artt. 17-18-19)

- Riproduzione riservata -